

# **Sentenza del 27 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Donato Pianta – Consigliere relatore: Dott.ssa Vittoria Gabriele**

La  
responsabilità solidale delle società derivate da scissione  
rispetto ai debiti  
della società scissa, prevista dall'art. 2506 *quater*, ultimo  
comma, cod.  
civ., presuppone la prova, da parte del creditore, che i  
crediti vantati si  
siano effettivamente originati in un periodo antecedente  
all'atto della  
scissione.

*Principio espresso all'esito del giudizio di appello promosso  
dalla società derivata da scissione societaria, la quale  
impugnava la sentenza  
di primo grado che l'aveva condannata al pagamento dei debiti  
contratti dalla  
società scissa, ai sensi dell'art. 2506 quater,  
ultimo comma, cod. civ.*

[Sent. 27.01.2021Download](#)

(Massima a cura di Lorena Fanelli)

---

# Sentenza del 26 gennaio 2021, n. 180 – Giudice designato: Dott. Davide Scaffidi

Il TAEG – in via  
generale previsto per i contratti stipulati con il consumatore  
– è divenuto di  
obbligatoria indicazione nei rapporti contrattuali con  
soggetti diversi dai  
consumatori (calcolato secondo i medesimi criteri e  
ridenominato indicatore  
sintetico di costo – ISC) per effetto della Circolare 29  
luglio 2009, ma in  
nessun caso può comunque trovare applicazione per i contratti  
di locazione  
finanziaria: l'estensione è infatti dettata per *“i mutui, le  
anticipazioni  
bancarie, i contratti riconducibili alla categoria “altri  
finanziamenti” e le  
aperture di credito in conto corrente offerte a clienti al  
dettaglio”,*  
laddove il riferimento agli *“altri finanziamenti”* non può  
intendersi  
comprensivo del *leasing* finanziario.

Dalla difformità tra  
tasso indicato e il tasso effettivamente applicato non  
potrebbe mai derivare la  
nullità parziale del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB, ma  
potrebbe, se del  
caso, ravvisarsi (in caso di significativa difformità)  
responsabilità civile  
per inadempimento dell'obbligazione di trasparenza, ove  
l'utilizzatore allegghi  
e provi, ad esempio, che qualora il tasso *leasing* fosse stato

correttamente rappresentato egli non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe stipulato altrove a più favorevoli condizioni.

Nel caso in cui il tasso di interesse è individuato negozialmente mediante rinvio alla legge, il medesimo è per definizione insuscettibile di ricadere nell'area di illiceità.

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.r.l., in qualità di utilizzatrice, e da due persone fisiche, in qualità di fideiussori, nei confronti della società concedente con la quale la prima aveva concluso un contratto di leasing, al fine di domandare la rideterminazione dei rapporti dare/avere tra le parti in ragione dei profili di invalidità del contratto e della dedotta violazione delle regole di correttezza da parte della concedente.*

*A fondamento delle proprie pretese, parte attrice deduceva l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali discendente dall'omessa indicazione del TAEG, dalla difformità tra tasso leasing pattuito e indicato, con conseguente applicabilità del tasso sostitutivo bot ex art. 117 T.U.B., nonché l'usurarietà del tasso di mora pattuito, da cui sarebbe derivata la gratuità del negozio ex art. 1815 c.c.*

[Sent. 26.01.2021Download](#)

(Massime a cura di  
Marika Lombardi)

---

# **Sentenza del 22 gennaio 2021 – Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Lorenzo Lentini**

Il messaggio di posta elettronica (c.d. *e-mail*)  
costituisce un documento elettronico che contiene la  
rappresentazione  
informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti  
che, seppure privo  
di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le  
rappresentazioni  
meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena  
prova dei fatti e  
delle cose rappresentate se colui contro il quale viene  
prodotto non ne  
disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (conf.  
Cass. n.  
11606/2018). Tale disconoscimento tuttavia deve essere chiaro,  
circostanziato  
ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di  
elementi attestanti  
la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta  
(conf. Cass. n.  
19155/2019).

I requisiti ai fini della protezione delle  
informazioni aziendali possono essere così puntualizzati: a)  
novità, in  
quanto l'informazione non deve essere generalmente nota ovvero  
agevolmente

accessibile da terzi; *b*) valore economico, idoneo ad attribuire un vantaggio competitivo, che viene meno laddove l'informazione sia resa pubblica, con la precisazione che tale requisito presuppone l'effettuazione di uno sforzo economico per ottenere (ovvero duplicare) tali informazioni; *c*) segretezza, intesa come sottoposizione delle informazioni a misure ragionevolmente adeguate alla protezione, di ordine fisico (es. *password*) e giuridico (es. *non disclosure agreement*), con la precisazione che la segretezza non equivale ad una assoluta inaccessibilità (condizione, peraltro, di difficile se non impossibile verifica), bensì presuppone che l'acquisizione delle informazioni segrete richieda da parte del terzo non autorizzato sforzi non indifferenti, con la conseguenza che non possono essere tutelate informazioni soggette, per loro natura ovvero in ragione di altre circostanze, a diffusione incontrollata o incontrollabile.

Il difetto di allegazione in punto di descrizione del *know-how* asseritamente sottratto è tale da precludere non soltanto la concessione della tutela ex art. 98 c.p.i., ma finanche la stessa identificazione delle informazioni riservate di cui si lamenta l'altrui sfruttamento.

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso da una s.n.c. operante nel settore della carpenteria*

meccanica nei  
confronti di una s.r.l. concorrente e dei due ex dipendenti,  
attuali soci e  
amministratori della società concorrente convenuta. In  
particolare, parte  
attrice lamentava la commissione a propri danni dei seguenti  
atti di  
concorrenza sleale: i) lo sfruttamento indebito di know-how  
tecnico (disegni e progetti) e  
commerciale (tempi, offerti, prezzi) da parte degli ex  
dipendenti, già assunti  
come impiegati tecnici, attuato mediante la sottrazione dei  
file  
contenuti nella casella aziendale dropbox, finalizzato ad  
agganciare la  
clientela dell'attrice; ii) lo sviamento di clientela, posto  
in essere in  
costanza di rapporto di lavoro. Alla luce delle suddette  
circostanze, la  
società attrice chiedeva l'inibitoria delle condotte  
anticoncorrenziali  
descritte, con fissazione di penale per l'eventuale violazione  
e pubblicazione  
del provvedimento, oltre che il risarcimento dei danni subiti.

[Sent. 22.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

---

## Sentenza dell'8 gennaio 2021

# **– Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice estensore: Dott. Lorenzo Lentini**

Il socio che abbia partecipato, con voto determinante, all'adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da un altro socio è portatore di un interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della società al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di un atto alla cui formazione egli ha contribuito (e che deve, pertanto, presumersi conforme alle sue scelte), interesse non già di mero fatto, bensì giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio, il quale, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea, e, per altro verso, è sì vincolato alle deliberazioni da quest'ultima adottate, ma sul presupposto che dette delibere (se prese nel rispetto della legge e dello statuto) vincolino allo stesso modo anche gli altri soci (conf. Cass. n. 4929/2003).

Con riferimento alle società di persone, salvo quanto diversamente previsto dallo statuto, non trova applicazione la disciplina legale in materia di metodo assembleare, tipica delle società di capitali, dovendosi fare riferimento ai principi generali sugli atti negoziali plurilaterali. Al riguardo, l'eventuale censura della decisione dei soci fondata sull'identità del soggetto che ha curato l'invio ai soci degli "avvisi di convocazione" non può trovare accoglimento, trattandosi di comunicazione non prescritta dalla legge.

In tema di impugnazione della decisione di trasformazione della società, il disposto dell'art. 2500-bis c.c. ("eseguita

*la pubblicità di cui all'art. 2550 c.c., l'invalidità dell'atto di trasformazione non può più essere pronunciata")* osta all'accoglimento di ogni domanda tesa alla dichiarazione di nullità ovvero all'annullamento dell'atto di trasformazione oggetto dell'impugnazione medesima, i cui effetti sono da ritenersi irreversibili una volta che siano stati pacificamente eseguiti gli adempimenti pubblicitari previsti dalla disciplina in materia di trasformazione di società.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla mancata condivisione con i soci di minoranza della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c., tale impugnazione non può trovare accoglimento non sussistendo alcun obbligo di informazione preventiva in favore dei soci finalizzato all'assunzione della decisione.

In ipotesi di impugnazione della decisione di trasformazione della società fondata sulla pretesa nullità dell'atto di trasformazione per la violazione di norme imperative derivante dalla difformità dei valori della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, la domanda non può trovare accoglimento attesa la manifesta diversità di funzioni e tenuto conto della considerazione per cui si tratta di documenti sottoposti a criteri di redazione distinti.

Il socio che esprime voto favorevole alla propria nomina come amministratore non versa per ciò solo in una situazione di conflitto di interesse con la società rilevante ai fini dell'art. 2373 c.c.

In tema di deliberazioni di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, deve rilevarsi che: a) ciascun socio è libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello sociale"; b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel

rispetto di precisi obblighi e responsabilità stabiliti nell'interesse della società amministrata (conf. Trib. Brescia, 9 aprile 2008). Da ciò ne consegue che tali deliberazioni possono ritenersi viziose per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi, esemplarmente, al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza), essendo la nomina delle persone cui affidare l'amministrazione naturalmente rimessa alla volontà della maggioranza, trattandosi di scelta che poggia tipicamente sull'elemento fiduciario.

*I principi sono stati espressi nel giudizio promosso con atto di citazione dai soci di minoranza di una società in accomandita semplice con cui impugnavano le decisioni adottate dai soci di maggioranza di trasformazione della società medesima da s.a.s. in s.r.l. e di nomina ad amministratore unico di uno dei soci della società, con voto unanime dei presenti. Gli attori precisavano di non avere presenziato alle decisioni oggetto di impugnazione e, quanto alle censure poste a fondamento della impugnazione medesima, contestavano:*

a) l'invalidità delle decisioni impugnate per "mancanza assoluta di informazione" e vizi di convocazione, lamentando la mancata ricezione dell'avviso di convocazione nel termine di legge e "senza il rispetto dei 10 giorni previsto dallo statuto", la convocazione da parte di soggetti "privi del potere di convocazione dell'assemblea in quanto soggetti non amministratori" e la mancata condivisione preventiva della perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. "nonostante le richieste in tal senso" della minoranza;

b) l'annullabilità delle delibere a causa della sussistenza (i) di un "conflitto di interessi per interesse

personale extrasociale ex art. 2373 c.c.” in capo al nuovo amministratore della società e agli altri soci di maggioranza, nonché (ii) dell’abuso posto in essere dalla maggioranza ai danni della minoranza, affermando che l’operazione, inutile e costosa, sarebbe stata ideata ed eseguita al solo fine di esautorare il precedente amministratore della s.a.s. e affidare la gestione della s.r.l. al socio in conflitto di interesse, nominato nuovo amministratore;

c) l’illiceità delle delibere per contrarietà a norme imperative “alla luce dei dati contabili posti alla base dell’assemblea” con cui i soci hanno successivamente approvato il bilancio di esercizio e deliberato la ricapitalizzazione della società, considerata la difformità dei valori di cui alla perizia di stima ex art. 2500-ter c.c. rispetto ai valori patrimoniali recepiti in bilancio, con la conseguenza che “occorrerà verificare a mezzo di c.t.u. se alla data di efficacia della trasformazione esistevano i presupposti di legge (art. 2500-ter c.c.) per procedere con la trasformazione”.

Dichiarata la nullità ovvero pronunciato l’annullamento delle delibere oggetto di impugnazione, gli attori domandavano il risarcimento dei danni conseguenti alle delibere.

La società si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande attoree. Si costituivano in giudizio altresì i soci di maggioranza spiegando intervento adesivo dipendente in favore della società, la cui ammissibilità veniva contestata dagli attori.

[Sent. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

---

# Ordinanza dell'8 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini

In tema di sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora* può essere integrato, in via anche alternativa, sia da elementi oggettivi, riguardanti la consistenza del patrimonio del debitore sotto il profilo qualitativo (ad esempio la liquidità dei beni ivi inclusi) e quantitativo, in rapporto all'entità del credito fatto valere, sia da elementi soggettivi, connessi al comportamento del debitore, laddove quest'ultimo agisca con modalità tali da accrescere il ragionevole rischio di depauperamento del patrimonio ovvero da evidenziare la sua intenzione di sottrarsi all'adempimento.

*I principi sono stati espressi nel giudizio volto ad ottenere la concessione del sequestro conservativo nei confronti dei sindaci di una s.p.a. per l'asserita responsabilità concorrente di costoro in relazione a condotte omissive poste in essere dall'amministratore unico della predetta società, conseguenti al mancato versamento di imposte e contributi previdenziali.*

[Ord. 08.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

---

# Sentenza del 5 gennaio 2021 – Giudice designato: Dott. Stefano Franchioni

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. sono revocati i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, se la curatela dimostra che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore e, laddove alla domanda di concordato preventivo sia seguita la dichiarazione di fallimento, l'art. 69 *bis*, comma 2, l.f. prevede la retrodatazione del termine iniziale di decorrenza del c.d. "periodo sospetto" al giorno della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese.

Rappresentano circostanze che consentono di fondare l'accertamento della *scientia decoctionis* la mancanza di contestazioni da parte della debitrice circa l'esistenza dei crediti azionati, l'accettazione da parte della creditrice di pagamenti rateali del debito a fronte della disponibilità di un titolo giudiziale esecutivo, l'inadempimento della debitrice rispetto ai primi due piani di rientro accordati ed il pagamento del terzo piano di rientro mediante cambiali (conf. Cass. n. 24937/2007).

La prova della *scientia decoctionis* non è ricavabile dalla mera esistenza di esecuzioni individuali in quanto non soggette a forme pubblicitarie. Siffatta prova può essere raggiunta attraverso la dimostrazione della diffusione di notizie sulla situazione di dissesto in cui versa una società di rilevanti dimensioni in considerazione dell'elevatissimo numero di procedure esecutive incardinate tra gli operatori

del settore territorialmente contigui (conf. Cass. n. 5256/2010).

*Principi espressi in caso di accoglimento della domanda ex art 67 l.f., con la quale il fallimento ha agito per la revoca di pagamenti eseguiti dalla società in bonis nel semestre anteriore alla pubblicazione nel registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo c.d. "con riserva" presentato dalla società poi fallita.*

[Sent. 05.01.2021Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

---

## **Ordinanza del 23 dicembre 2020 – Giudice designato: Dott. Lorenzo Lentini**

Nella società semplice, la mancata deliberazione in sede assembleare dell'esclusione del socio non costituisce circostanza idonea a determinare l'invalidità della decisione stessa (conf. Cass. n. 153/1998), in quanto, in assenza di formale previsione di un organo assembleare nella società semplice, a tal fine risulta idonea la raccolta delle singole manifestazioni di volontà dei soci (non direttamente interessati dal provvedimento) in numero sufficiente a formare la maggioranza richiesta per l'esclusione.

Nell'ipotesi in cui dalle circostanze concrete debba ritenersi che l'obbligazione di conferimento in capo ai soci dovesse essere eseguita mediante la concessione in godimento alla società di determinati beni, laddove detti beni siano concessi dagli stessi soci in affitto ad un terzo, pur essendo tale

facoltà legittima ai sensi delle norme generali che regolano i rapporti di comodato (con cui i soci avevano concesso i beni oggetto del conferimento in godimento alla società), tale condotta appare astrattamente idonea ad integrare un'ipotesi di grave inadempienza del socio di cui al primo comma dell'art. 2286 c.c., pertanto suscettibile di fondare la conseguente decisione di esclusione. Infatti, se l'esclusione è consentita anche nei confronti di soci del tutto incolpevoli (salva l'ipotesi di "perimento del bene" per causa imputabile agli amministratori), a maggior ragione pare ammissibile l'esclusione nell'ipotesi in cui il perimento del bene (ovvero l'indisponibilità sopravvenuta del godimento da parte della società) derivi dall'esercizio di una facoltà del socio che, per quanto legittima, si risolva in un pregiudizio alla società, nella misura in cui rende meno agevole per quest'ultima il conseguimento dello scopo sociale (conf. Cass. n. 153/1998).

*I principi sono stati espressi nel giudizio cautelare promosso con ricorso dai soci di una società semplice per l'opposizione, ai sensi dell'art. 2287 c.c., alla deliberazione con cui sono stati esclusi dalla società medesima.*

*Con il ricorso gli attori chiedevano la sospensione degli effetti della deliberazione di esclusione, lamentando: (i) da un lato, l'invalidità della decisione essendo stata assunta dalla maggioranza dei soci in spregio al metodo assembleare; e (ii) dall'altro, l'infondatezza nel merito della decisione, fondata sull'asserita distrazione da parte dei soci esclusi di beni sociali, costituiti da terreni agricoli (concessi in comodato alla società), mediante la loro concessione, da parte degli stessi soci esclusi, in affitto ad un terzo.*

[Ord. 23.12.2020Download](#)

(Massime a cura di Marika Lombardi)

---

# **Tribunale di Brescia, ordinanza del 23 dicembre 2020 – s.s., sospensione delibera esclusione soci**

[Ord. 23.12.2020Download](#)

---

## **Decreto del 24 gennaio 2020 – Presidente relatore: Dott. Raffaele Del Porto**

Lo strumento previsto dall'art. 2409 c.c. è apprestato dall'ordinamento per una pronta reazione a gravi irregolarità degli organi sociali purché dotate di attuale potenzialità lesiva e, avendo natura cautelare "*lato sensu*", non può essere diretto a censurare fatti decisamente remoti (quali i compensi aggiuntivi ai componenti del c.d.a. in misura eccessiva e la mancata distribuzione di utili a favore dei soci) e radicalmente privi di potenzialità lesiva (quale l'accantonamento degli utili).

La censura, relativa alla mancata distribuzione degli utili, risulta palesemente estranea all'alveo delle irregolarità suscettibili di denuncia ex art. 2409 c.c., essendo tale decisione affidata all'assemblea della società e, pertanto, non costituisce "grave irregolarità" degli amministratori, i

quali, al più, proponendo le modalità di impiego degli utili, contribuiscono in tale ruolo alla formazione della volontà assembleare.

L'accantonamento degli utili, volti ad incrementare il patrimonio della società (eventualmente in danno del socio, che si vede privato della relativa distribuzione), difetta palesemente della "potenzialità lesiva" tipica dell'art. 2409 c.c., disponendo il socio del rimedio dell'impugnazione della deliberazione per far valere la sua illegittimità (in sostanza, per abuso di potere). Si tratta di un rimedio impugnatorio specifico e diretto a caducare la deliberazione (asseritamente) viziata, idoneo, dunque, a costituire adeguato strumento di tutela (a differenza del ricorso alla denuncia ex art. 2409 c.c.) della propria pretesa.

*Principi espressi rigettando il ricorso ex art. 2409 c.c. volto ad ottenere la censura di vicende sociali relative a gravi irregolarità nella gestione della società risalenti nel tempo (circa 9 anni prima del deposito del ricorso). È stata infatti ritenuta la inammissibilità del ricorso al rimedio di cui all'art 2409 c.c. per il difetto di tempestiva adozione da parte del ricorrente di specifici mezzi di impugnazione idonei a contestare la validità delle delibere assembleari o ad invocare la responsabilità degli amministratori per pretese condotte illecite.*

[Decr. 24.01.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)

---

## Sentenza dell'1 giugno 2020 –

# **Presidente: Dott. Raffaele Del Porto – Giudice relatore: Dott. Davide Scaffidi**

L'interesse ad agire per la declaratoria di nullità di un titolo brevettuale altrui non può essere identificato in un mero interesse al rispetto della legalità di cui un qualsiasi soggetto si affermi titolare. Deve piuttosto ribadirsi che l'esperimento della domanda di nullità di una privativa industriale mira ad eliminare un titolo ostativo al libero esercizio dell'attività di impresa e, laddove esso sia effettivamente nullo, alla rimozione degli effetti ad esso connessi con la correlativa possibilità di condurre liberamente quella l'attività nel campo ricoperto dal titolo brevettuale dichiarato nullo (conf. Trib. Milano n. 10518/2015).

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., l'interesse ad agire non può essere costituito da un interesse di mero fatto, non assistito dai requisiti di concretezza ed attualità, che sono comunemente richiesti dall'ordinamento affinché possa ritenersi integrata l'apposita condizione, che giustifica l'ammissibilità di una domanda di accertamento quale è per l'appunto la domanda di accertamento dell'invalidità di una privativa altrui.

Ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 122 c.p.i., deve ritenersi che l'interesse ad agire difetta quando l'attore promuove un'azione soltanto al fine di scongiurare l'eventualità di ulteriori e futuri procedimenti e la domanda di nullità dei titoli brevettuali avanzata dall'attrice è sorretta esclusivamente da generiche ed astratte esigenze di certezza dei rapporti tra le due imprese, non ponendosi, in concreto, il problema di dover eliminare una situazione di incertezza, obiettiva e pregiudizievole, in ordine alla

portata di diritti e obblighi delle parti rispetto ai titoli brevettuali oggetto di censura.

*Principi espressi dichiarando il difetto di interesse ad agire della società in relazione alle domande proposte volte alla declaratoria di nullità di due brevetti di titolarità della società convenuta e dei quali l'inventore era stato il legale rappresentate della prima. La società attrice, non avendo allegato possibili profili di interferenza potenziale tra i manufatti realizzati dalla stessa e l'oggetto dei brevetti della convenuta, non ha, conseguentemente, dimostrato come i diritti vantati sui titoli brevettuali potessero costituire un ostacolo attuale e concreto al libero esercizio della propria libertà imprenditoriale.*

[Sent. 01.06.2020Download](#)

(Massime a cura di Francesco Maria Maffezzoni)